

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 09 agosto 2017

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 3 agosto 2017 - n. X/7040

Disposizioni integrative Al calendario venatorio regionale 2017/2018

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale» ;
- Il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2016, n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934» che stabilisce che le funzioni in materia di caccia di cui all'allegato A della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015, sopra citate, dalla data del 1° aprile 2016 siano esercitate da Regione Lombardia;

Dato atto di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

Atteso, altresì, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

Preso atto che gli Uffici Territoriali Regionali, sentite le consulte faunistico-venatorie provinciali ed esperite le istruttorie di competenza, hanno trasmesso alla Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2017/18;

Dato atto della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (*Streptopelia turtur*) e merlo, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

Considerato che l'interesse ad avvalersi della facoltà di anticipare l'apertura della caccia nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura, è stato manifestato esclusivamente dall'Ufficio Territoriale di Brescia per le specie cornacchia grigia, cornacchia nera e tortora (*Streptopelia turtur*), a seguito di esplicita richiesta del mondo venatorio bresciano;

Valutato di dare continuità alle prassi consolidate in relazione alle diverse specificità territoriali, così come proposte dagli Uffici

Territoriali Regionali, sentite le consulte faunistico-venatorie provinciali, garantendo al contempo il rispetto di minimi parametri di uniformità a livello regionale;

Ritenuto di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2017/2018, per il territorio di competenza di ogni Ufficio Territoriale Regionale;

Atteso che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3 della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di stabilire che, nell'ipotesi sopra descritta, il posticipo dell'apertura della caccia vagante venga disposto con provvedimento del competente dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale interessato;

Richiamato che, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2016, n. X/5517, i competenti dirigenti degli Uffici Territoriali Regionali, con proprio provvedimento, dispongono in ordine a:

- piani di prelievo per la caccia alle specie capriolo, camoscio, cervo, cinghiale, mufone, gallo forcello, pernice bianca, coturnice e lepore bianca e relativa disciplina del prelievo venatorio;
- eventuali piani di prelievo delle altre specie di fauna stanziale;
- eventuale chiusura anticipata della caccia alle specie stanziali;

Richiamato altresì che, ai sensi della medesima deliberazione, l'eventuale integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, sarà disposta con provvedimento del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente recepite:

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2017/2018, per il territorio di competenza di ogni Ufficio Territoriale Regionale, contenute nei sette allegati A (da 1 a 7), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prevedere che l'eventuale anticipo della apertura e della conseguente chiusura della caccia alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera e tortora (*Streptopelia turtur*) sul territorio della provincia di Brescia sia disposto, previo parere di ISPRA, con provvedimento del competente dirigente dell'UTR di Brescia;

3. di stabilire che, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento in relazione all'andamento dell'annata agraria, il competente dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale interessato disponga, con proprio provvedimento, il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l.r. 17/2004;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____